

Comune di Molfetta  
Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER  
L'ACCERTAMENTO E LA  
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE  
E NORME ATTUATIVE DELLO  
“STATUTO DEI DIRITTI DEL  
CONTRIBUENTE”

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446  
Legge 27 Luglio 2000, n. 212

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 08/02/02; modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/02/2007

# **NORME GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, sulla base del rapporto di reciproca correttezza e collaborazione e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
3. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali tributarie; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
4. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 "Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni" del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella Legge 27.07.2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e loro successive modificazioni ed integrazioni.
5. Qualora disposizioni di Legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

**Art. 2**  
**Chiarezza e motivazioni degli atti**

1. Gli atti in materia tributaria devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
2. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
  3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

### **Art. 3** **Pubblicità dei provvedimenti Comunali**

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria.
2. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:
  - Informazioni in tutti i giorni feriali (sabato escluso) e possibilità di accesso ai disabili;
  - Affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
  - Comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
3. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e i regimi agevolativi comunque denominati. Presso gli sportelli dell'ufficio tributi e dell'ufficio per le relazioni con il pubblico é consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con il Funzionario del Comune che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 26 e seguenti in materia di interpello.
5. Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le Determinazioni del Dirigente dell'ufficio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi in apposito albo dell'ufficio tributi. Detta pubblicazione ha mera finalità informativa e non sostituisce le vigenti forme di pubblicità legale in Albo Pretorio e/o in fogli ufficiali, né incide sulle modalità di esercizio dei diritti dei cittadini interessati.
6. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia

tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni.

#### **Art. 4**

#### **Semplificazioni e facilitazione degli adempimenti tributari**

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria.

# **TITOLO I**

**ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

**Art. 5**  
**Individuazione**

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- tassa occupazione suolo pubblico

e da ogni altra tassa, imposta e diritto avente natura tributaria, istituita ed applicata dal Comune.

2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, così come la "COSAP" comporta l'esclusione dell'applicazione della "TOSAP".

**Art. 6**  
**Regolamenti specifici**

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

**Art. 7**  
**Determinazione aliquote e tariffe**

1. L'istituzione ed ordinamento dei tributi compete al Consiglio Comunale.
2. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, ad eccezione dell'ICI per la quale la determinazione delle aliquote e delle detrazioni compete al Consiglio Comunale; aliquote e tariffe sono determinate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
3. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e portate a conoscenza del C.C.; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,

purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

4. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 8** **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con apposita deliberazione.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

### **Art. 8bis** **Arrotondamenti**

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.



# **TITOLO II**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Art. 9**  
**Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità sulla base di un'analisi tecnico – economica predisposta dal Settore competente.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente le forme di gestioni previste dal Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali”.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal C. C.
4. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

**Art. 10**  
**Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete, se non stabilito diversamente, al funzionario responsabile del settore tributi.
2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse ed in particolare:
  - a) cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) dispone i rimborsi;
  - c) nel caso in cui alcune fasi di attuazione della gestione del tributo vengano affidate a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto;
  - d) esercita i poteri di autotutela, così come disciplinato dal successivo art. 24;
  - e) compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
  - f) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto gestionale o impositivo che impegna il Comune verso l’esterno.
  - g) trasmette al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi di legge, con le modalità ed entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.
  - h) Gestisce il contenzioso tributario ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell’Ente.

**Art. 11**  
**Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro degli accertamenti, delle riscossioni, dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il funzionario responsabile, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza, prima di emettere il provvedimento sanzionatorio può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e dallo Statuto Comunale.
4. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile e della Giunta, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

**Art. 12**  
**Comunicazioni di atti ed informative al Settore Tributi**

1. Il Settore Tributi riceve dagli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:
  - Le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazione della natura giuridica degli immobili interessati, rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
  - I mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, la posizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

- I provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o abitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
  - I piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
  - I provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio, rilevanti ai fini tributari;
  - Gli atti amministrativi di revoca o di annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionale o di amministrazione sovra ordinate che incidono sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
  - Ogni ulteriore atto Amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.
2. E' tenuto alla trasmissione degli atti di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi della Legge n. 241/1990.
  3. Il Settore Tributi può richiedere agli Uffici Comunali competenti come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi Comunali. L'Ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'Ufficio richiedente per la conclusione del procedimento Tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamenti, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.
  4. Il Settore Territorio comunale è tenuto a comunicare al Settore Tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'ICI, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
  5. Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere trasmessi anche per via informatica.

### **Art. 13** **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

**Art. 14**

*ABROGATO*

# **TITOLO III**

**RISCOSSIONE E RIMBORSI**

**Art. 15**  
**Forme di riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente.
2. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
- 2-bis Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

**Art. 16**  
**Modalità di pagamento**

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
  - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - d. assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

- e. altre modalità di pagamento qualora disciplinate dalla legge, da regolamenti o convenzioni, compresi i pagamenti a mezzo carte di credito.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
  3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

### **Art. 17** **Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo Euro 12,00 (dodici/00) complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

### **Art. 18** **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - durata massima: ventiquattro mesi;
  - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal successivo art. 19-bis;



- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- 2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento, all'atto di sottoscrizione del provvedimento di dilazione, di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a £. 2.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa presentazione di polizza fideiussoria.

### **Art. 19** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

**Art. 19-bis**  
**Sanzioni ed interessi**

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative vale quanto previsto dalle norme di cui ai D.Lgs nn° 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e l.m.i..
2. La misura annua degli interessi è pari al tasso legale di interesse; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno (a decorrere) con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad egli dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 20**  
**Compensazione verticale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare al'ufficio competente, entro 15 ( quindici ) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
  - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

# **TITOLO IV**

**ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

**Art. 21**  
**Avviso Bonario**

1. Prima di procedere all'emissione di atti dell'imposizione, il Funzionario Responsabile ha obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro 15 giorni del ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

**Art. 22**  
**Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. I provvedimenti notificati al contribuente dovranno presentare tutti i requisiti previsti dalle leggi in vigore e dai regolamenti adottati.
- 1-bis Gli atti o avvisi di accertamento devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e da eventuali regolamenti specifici.
2. L'atto di accertamento di cui al precedente comma deve essere comunicato ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento - Riservata personale.

**Art. 23**  
**Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune e il concessionario ove il servizio tributario sia a questi affidato, sono abilitati a rappresentare, assistere e difendere l'Ente, anche congiuntamente.
2. Possono anche accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile trasmette periodicamente apposita comunicazione alla Giunta comunale.
4. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

#### **Art. 24 Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, errore materiale facilmente accertabile dall'Amministrazione, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
  - probabilità di soccombenza del Comune;
  - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

#### **Art. 25 Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è applicato nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e come disciplinato dal regolamento comunale, approvato con provvedimento consiliare n. 119 del 17/12/1998.

# TITOLO V

**DIRITTO DI INTERPELLO**

**Art. 26**  
**L'Interpello**

1. Attraverso l'esercizio di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiestigli dalle vigenti normative, può richiedere all'ente locale di chiarire il trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.
2. E' quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione di una disposizione tributaria del Comune, conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio fiscale e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

**Art. 27**  
**Procedimento per l'esercizio dell'interpello**

1. Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:
  - i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del legale rappresentante;
  - la dettagliata illustrazione del caso prospettato, l'interpretazione che ritiene corretta e la chiara formulazione del quesito;
  - la firma del contribuente o del suo rappresentante legale;
  - la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.
3. La domanda di interpello deve essere presentata al Comune a mezzo posta con raccomandata A.R. o direttamente all'ufficio protocollo. Nell'oggetto della domanda dovrà comparire la dicitura "DOMANDA DI INTERPELLO" al fine di garantire il tempestivo e corretto inoltro all'ufficio competente.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni o comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative espresse con chiarezza.

**Art. 28**  
**Risposta all'interpello**

1. L'Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile della gestione del tributo, fornisce risposta all'interpello entro 60 giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.
2. Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo la stessa necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione.

**Art. 29**  
**Effetti dell'interpello**

1. La risposta dell'Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
4. La omissione di risposta da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di cui all'art. 28 comma 1 si intende come accordo dell'Amministrazione stessa all'interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente



# **TITOLO VI**

**SANZIONI, ESIMENTI E RAVVEDIMENTO**

**Art. 30**  
**Applicazione ed irrogazione sanzioni**

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei Decreti Legislativi nn.471,472, e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 31**  
**Cause di non punibilità**

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. In caso di versamento del tributo ad un Comune incompetente, qualora quest'ultimo non provveda ad un riversamento diretto, resteranno dovuti dal contribuente il tributo e gli interessi legali con maturazione giornaliera, e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.
4. Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune di Molfetta, non si farà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi.
5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

**Art. 32**  
**Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari**

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione la sanzione è ridotta:

- a) ad 1/8 ( un ottavo ) del minimo se entro il termine di giorni 30 ( trenta) dalla scadenza viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza;
  - b) ad 1/5 ( un quinto ) del minimo se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa viene effettuato contestualmente il pagamento del tributo dovuto o della differenza, della sanzione così ridotta e degli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza. Qualora non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica la regolarizzazione deve avvenire, sempre alle condizioni di cui al presente punto b), entro un anno dalla commissione dell'infrazione.
2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune di Molfetta, di cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza.
  3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

### **Art. 33** **Regolarizzazione di altre violazioni**

1. In caso di violazioni di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è così ridotta:
  - a) ad 1/8 ( un ottavo ) del minimo, se entro 90 ( novanta ) giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento viene presentata la dichiarazione e viene contestualmente versato il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza;
  - b) ad 1/5 ( un quinto ) del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'infrazione è stata commessa viene versato

contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza. Qualora non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione alle condizioni di cui al punto b).

2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, la presentazione di una dichiarazione integrativa che sani le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.

#### **Art. 34** **Tributi riscossi tramite ruolo**

1. Nei casi di tributi normalmente riscossi tramite ruolo, la dichiarazione integrativa o la dichiarazione in caso di omissione devono essere presentate nei termini di cui al precedente articolo 33 evidenziando le irregolarità che si intende sanare.
2. L'Ufficio provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo l'importo del tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi come previsto dall'articolo precedente.
3. IL ravvedimento si perfeziona con il pagamento degli importi iscritti a ruolo nel termine previsto per impugnare la cartella.

#### **Art. 35** **Garante del Contribuente**

1. Presso la Direzione regionale delle Entrate di Bari, è istituito il Garante del Contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal Presidente della Commissione tributaria Regionale o sua sezione distaccata.

# **TITOLO VII**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 36**  
**Norme finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
4. I valori espressi in lire, nei diversi regolamenti comunali, sono convertiti in Euro in base alla vigente normativa di legge.

**Art. 37**  
**Affidatari di servizi tributari**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446.

**Art. 38**  
**Formalità**

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
  - è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
  - è inviato, con la delibera, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.